



Provincia
Barletta Andria Trani

REGOLAMENTO PER L'USO DELLO
STEMMA E DEL GONFALONE
DELLA PROVINCIA
DI BARILETTA ANDRIA TRANI



INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Descrizione dello stemma**
- Art. 3 Uso dello Stemma della Provincia**
- Art. 4 Descrizione del gonfalone**
- Art. 5 Modalità ed utilizzo del Gonfalone**
- Art. 6 Collocazione del Gonfalone**
- Art. 7 La bandiera della Provincia**
- Art. 8 Rappresentanza**
- Art. 9 Uso della Fascia Azzurra**
- Art. 10 Esposizione della bandiera nazionale, dell'Unione Europea e della Provincia**
- Art. 11 Normativa di rinvio**



Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 3, comma 2, dello Statuto della Provincia di Barletta – Andria - Trani, disciplina l'uso dello Stemma, del gonfalone e della Fascia Azzurra, e le modalità di esposizione della Bandiera, da parte della Provincia di Barletta – Andria – Trani.

Art. 2

Descrizione dello stemma

1. La Provincia di Barletta – Andria - Trani ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma, recante la seguente descrizione: “Scudo troncato, nel 1° campo di azzurro, a 3 stelle di oro a 6 punte male ordinate; nel secondo campo di oro e di rosso, palato di 4 pezzi. In basso ornato da una fronda di alloro di verde con le drupe d’oro e da una fronda di quercia di verde con le ghiande d’oro, annodati da un nastro tricolore. In alto sovrasta una corona di oro gemmata, attraversata da due rami di quercia e di ulivo annodati da un nastro tricolore”.
2. Lo stemma provinciale, concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2010, non può essere modificato se non per motivi storici legati alla vita della comunità locale.

Art. 3


Uso dello Stemma della Provincia

1. Lo stemma della Provincia di Barletta – Andria – Trani, come descritto nel precedente art. 2 del presente Regolamento, è riprodotto nella carta intestata a fianco della intestazione “Provincia di Barletta – Andria – Trani” identificando gli atti ed i documenti dalla stessa emanati ed è altresì utilizzato nel sito web dell’Ente.
2. Lo stemma, è adottato per contraddistinguere l’immagine della Provincia di Barletta – Andria - Trani. Esso dunque è di proprietà della Provincia ed è vietato, in via assoluta, a chiunque di farne uso, salvo quando l’utilizzo venga esplicitamente autorizzato come specificato al comma 4 del presente articolo.
3. La riproduzione dello stemma è riservata unicamente alla Provincia, tuttavia il Presidente può autorizzare la sua apposizione su atti ufficiali di manifestazioni civili o religiose nelle quali l’Amministrazione è presente con proprie rappresentanze o con il patrocinio dell’iniziativa. L’uso temporaneo da parte di terzi dello stemma della Provincia, specificamente autorizzato ai sensi del precedente comma, è curato per ogni aspetto tecnico ed amministrativo dall’Ufficio di Presidenza della Giunta e del Consiglio.
4. La Provincia pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire a chiunque l’uso abusivo, immorale o indegno del proprio stemma.
5. L’uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall’uso stesso sia arrecato danno, nocumento o disonore per l’Amministrazione provinciale, comporterà l’immediata revoca della concessione in uso dello stesso, con conseguente risarcimento dei danni subiti dall’Ente.

Art. 4

Descrizione del Gonfalone

1. Il Gonfalone della Provincia di Barletta – Andria - Trani reca la seguente descrizione: “Drappo partito di giallo e di azzurro, ornato di ricami d’oro e caricato dallo stemma con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Provincia. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati, mentre l’asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo è inciso il nome. La cravatta, infine, ha nastri tricolore frangiati d’oro”.



Art. 5 Modalità ed utilizzo del Gonfalone

1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno delle sedi provinciali, il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea.
2. Al di fuori delle sedi provinciali, il Gonfalone può essere utilizzato in occasione di manifestazioni civili e religiose, previa autorizzazione da parte del Presidente della Provincia che ne può disporre l'uso e l'esposizione in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni e Corpi che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
3. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
4. Analogamente, l'Amministrazione provinciale può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori dal territorio provinciale.
5. La partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene autorizzata dal Presidente della Provincia, previa valutazione del valore morale della presenza del Gonfalone, in conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi dei quali la Provincia è depositaria. Successivamente viene data comunicazione della predetta autorizzazione al Dirigente del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Contratti ed Espropriazioni, il quale adotta i provvedimenti consequenziali.
6. Il Gonfalone è scortato da agenti di Polizia Provinciale in alta uniforme o in divisa d'ordinanza e accompagnato dal Presidente o da altro rappresentante della Provincia da lui delegato, munito di fascia blu reflex.
7. In occasione dei cortei per le commemorazioni e/o altre manifestazioni civili, militari, religiose il Gonfalone deve trovare prioritaria dignità sulle altre bandiere presenti, occupando il posto d'onore insieme ai Gonfaloni dei Comuni e/o della Regione.
8. il Gonfalone occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza, in presenza della bandiera nazionale ed Europea esso occupa la destra della Bandiera nazionale che sarà collocata al centro con alla sua sinistra la Bandiera Europea (Europa, Italia, Provincia).
9. Quando la rappresentanza della Provincia prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell'altare. Per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quella della Regione. In ugual modo, sarà disposto per la partecipazione alla Messa all'aperto.
10. Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero, con l'ordine di rappresentanza mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico.
11. Nei cortei funebri il Gonfalone precederà il feretro e sarà listato a lutto con due strisce di velo nero.
12. A discrezione del Presidente della Provincia, il Gonfalone potrà partecipare a tutte quelle cerimonie religiose o civili di carattere straordinario ed imprevisto o che vengano considerate di particolare importanza ed interesse per la comunità locale (inaugurazione di grandi opere pubbliche, ecc.).

Art. 6 Collocazione del Gonfalone

1. Il Gonfalone viene ordinariamente custodito nella sala del Consiglio.
2. Presso la sede della Provincia di Barletta – Andria – Trani sono conservati due esemplari di gonfalone:
il primo, stabile, collocato presso la sala del Consiglio;
il secondo, mobile, è ordinariamente custodito presso l'Ufficio di Presidenza ed utilizzato nell'ambito delle cerimonie presenziate al di fuori della sede della Provincia.



Art. 7
La bandiera della Provincia

La bandiera concessa alla Provincia di Barletta – Andria – Trani con D.P.R. 3 novembre 2010, è costituita da un drappo di giallo con la bordatura di azzurro, caricato dallo stemma sopra descritto. L'asta sarà ornata dalla cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali.

Art. 8
Rappresentanza

La rappresentanza della Provincia di Barletta – Andria – Trani in occasione di eventi o manifestazioni, spetta al Presidente della Provincia. In caso di impedimento, il Presidente può delegare il Vice presidente, un Assessore o un Consigliere provinciale

Art. 9
Uso della Fascia Azzurra

1. Il distintivo del Presidente della Provincia è la fascia azzurra, da portarsi a tracolla sulla spalla destra, con ricamato lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma della Provincia di Barletta – Andria - Trani.
2. L'uso della fascia azzurra è strettamente riservato alla persona del Presidente. In caso di impedimento, il Presidente può delegare il Vice Presidente, un Assessore o un Consigliere provinciale.

Art. 10
Esposizione della bandiera nazionale, dell'Unione Europea e della Provincia

1. In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il Gonfalone o con la bandiera della Provincia, spetta al tricolore nazionale il posto d'onore, a destra del vessillo provinciale.
2. Se il tricolore nazionale e la bandiera provinciale sono issati su pennoni vicini, la bandiera nazionale deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
3. In ogni caso, la bandiera nazionale viene posta sul pennone più alto.
4. Le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea vengono esposte all'esterno della sede della Provincia di Barletta – Andria – Trani e degli altri edifici provinciali in corrispondenza dell'orario di attività e, qualora vi sia una sufficiente illuminazione, restano esposte anche di notte. Vengono altresì esposte in occasione delle riunioni del Consiglio provinciale per tutta la durata della seduta.
5. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11
Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le norme nazionali ed, in particolare: la Legge 5 febbraio 1998, n. 22 ed il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121;
 - b) le norme regionali e lo Statuto provinciale;
 - c) le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate senza figure, scritte o lettere, nemmeno sull'asta.